**N. 00293/2016 REG.PROV.COLL.**

**N. 00762/2015 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 762 del 2015, proposto dal professor Evasio Pasini e dalla signora Franca Bordone rappresentati e difesi dall’avvocato Daniele Granara presso il quale hanno eletto domicilio a Genova in via Bosco 31/4;

***contro***

ministero per i beni culturali e ambientali in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, domiciliato presso l’ufficio
comune di Riomaggiore in persona del sindaco in carica;

***per l'annullamento***

del parere 3.6.2015, n. 14138 della sopraintendenza ligure per le belle arti ed il paesaggio

dell’atto 21.4.2015, n. 10471 della sopraintendenza ligure

dell’atto 13.5.2015, n. 12604 della sopraintendenza ligure

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale

vista la propria ordinanza 24.9.2015, n. 221;

visti gli atti e le memorie depositati;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il professor Evasio Pasini e la signora Franca Bordone si ritengono lesi dalle determinazioni rubricate per il cui annullamento hanno notificato l’atto 10.8.2015, depositato il 26.8.2015, con cui denunciano:

violazione dell’art. 146 del d.lvo 22.2.1004, n. 42, eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, per contraddittorietà ed illogicità manifesta, carenza di potere, sviamento e nullità.

Violazione sotto altro profilo dell’art. 146 del d.lvo 22.1.2004, n. 42, dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per difetto dei presupposti, dell’istruttoria, della motivazione, per irrazionalità contraddittorietà intrinseca ed estrinseca ed illogicità manifeste, sviamento.

Violazione dell’art. 146 del d.lvo 22.1.2004, n. 42 con riferimento all’art. 47 delle nta del PRG, violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per difetto dei presupposti, dell’istruttoria e della motivazione, per irrazionalità, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, sviamento.

Violazione dell’art. 40 delle nta del PTCP, eccesso di potere per difetto dei presupposti, dell’istruttoria, della motivazione, contraddittorietà ed illogicità manifeste, perplessità ed incompetenza.

Violazione dell’art. 146 del d.lvo 22.1.2004, n. 42 con riferimento all’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, contraddittorietà, irrazionalità ed illogicità manifeste, perplessità, sviamento di potere.

Violazione degli artt. 1 e 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per difetto del presupposto, della motivazione, dell’istruttoria e per illogicità, contraddittorietà ed irrazionalità manifeste.

L’amministrazione statale si è costituita in giudizio con memoria.

Con ordinanza 24.9.2015, n. 221 il tribunale non ha accolto la domanda cautelare ed ha fissato l’udienza per la decisione della causa nel merito, prima della quale le parti hanno depositato memorie.

E’ impugnato un atto della sopraintendenza ligure che ha ravvisato l’incompatibilità tra il progetto presentato dagli interessati e la disciplina vincolistica vigente, tra l’altro, nel comune di Riomaggiore.

Con la prima censura i ricorrenti denunciano la tardività dell’attività amministrativa posta in essere dall’amministrazione statale che non si sarebbe pronunciata nel termine di giorni quarantacinque dal ricevimento degli atti, sì che il potere contestato sarebbe stato esercitato nella carenza delle necessarie attribuzioni.

In fatto va notato che l’atto comunale a prot. 1623 del 2015 venne inoltrato alla sopraintendenza di Genova che lo ricevette il 5.3.2015; il documento venne poi protocollato il successivo 11.3.2015, con il n. 7096, e la differenza temporale evidenziata è rilevante posto che il successivo atto di impulso procedimentale è del 21.4.2015, consistendo nel preavviso inviato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241 con cui l’organo periferico statale rappresentò all’interessato ed al comune di Riomaggiore la propria motivata contrarietà al progetto.

E’ pertanto sottoposta al collegio la questione relativa alla data da cui far decorrere il termine di giorni quarantacinque che l’art. 146 del d.lvo 22.1.2004, n. 42 rimette alla sopraintendenza per esprimere il parere necessario e vincolante sulla conformità dei progetti ai vincoli paesistici: infatti la fissazione della decorrenza dell’indicato termine dal 5 marzo 2015 comporterebbe la dichiarazione di tardività del parere, a differenza di quanto si dovrebbe statuire nel caso in cui si consideri corretto computare il tempo dal 21.3.2015.

Il tribunale deve rilevare a tale riguardo che non si può far gravare sull’interessato all’edificazione il ritardo occorso negli uffici genovesi della sopraintendenza nel trasferimento da un ufficio all’altro del plico giunto dal comune di Riomaggiore: il procedimento per il rilascio dei titoli edilizi è conformato in modo da garantire al richiedente una precisa scansione temporale degli atti, sì che il ritardo fatto registrare dalla sopraintendenza non può andare a detrimento della situazione soggettiva allegata.

Oltre a ciò va affermato che il procedimento delineato dalla norma menzionata, dall’art. 20 del dpr 6.6.2001, n. 380 e dell’art. 31 comma 5 bis della legge regione Liguria 6.6.2008, n. 16 prevede che, in caso di silenzio o di espressione intempestiva del parere sopraintendentizio, la domanda sia esaminata nella sede conferenziale; ed in proposito la giurisprudenza che si condivide (ad esempio cons. Stato, 27.4.2015, n. 2136 e tar Veneto, 22.5.2014, n. 698) ha ritenuto che, anche dopo lo spirare del termine indicato, la sopraintendenza mantenga il potere di esprimersi sulla domanda proposta, con la conseguenza che l’atto consultivo perde il carattere vincolante ma resta valido ed efficace ad ogni altro fine.

Ne consegue che la censura è solo parzialmente fondata, nel senso che l’amministrazione comunale dovrà tener comunque conto del parere sopraintendentizio, senza tuttavia considerarlo vincolante.

Con il secondo motivo si denuncia l’illegittimità del parere della sopraintendenza, posto che le immagini in prospettiva (c.d. rendering) chiariscono la compatibilità del progetto con l’ambiente in cui esso mira ad inserirsi, e la sua conformità ai vincoli esistenti in zona.

In particolare l’illegittimità dell’atto consultivo consisterebbe nella congruenza che sussiste tra il progetto ed i provvedimenti di vincolo che non sarebbero violati dall’intervento.

La censura ha tratti di riferimento al merito che è stato apprezzato dalla sopraintendenza, profilo su cui il tribunale non può pronunciarsi.

Per quanto attiene alle censure rilevanti dal punto di vista della legittimità si nota che la doglianza non contesta l’estraneità rimarcata dal parere rispetto al paesaggio in cui il fabbricato dovrebbe inserirsi: gli elementi disarmonici ed incongrui rispetto alle altre costruzioni vicine che sono percepibili guardando il versante collinare costituiscono una nota preclusiva al progetto che non risulta adeguatamente contestata con gli strumenti che la legge appronta per le censure di legittimità.

Le immagini prodotte collidono poi con l’allegazione contenuta in ricorso sulla scarsa visibilità del manufatto in progetto nell’ambito del territorio in cui esso dovrebbe inserirsi, posto che la nuova fabbrica andrebbe a riempire uno spazio verde ed in parte terrazzato che in oggi si frappone tra le costruzioni; oltre a ciò le norme del vincolo individuano tale distacco tra le edificazioni come tipico della zona e per ciò soggetto a tutela.

In conclusione sul punto, le censure non sono in grado di sormontare le osservazioni della sopraintendenza sulla tipicità del paesaggio di Riomaggiore qual esso è, e sull’alterazione che ad esso deriverebbe dall’inserimento dell’edificazione in progetto.

Il motivo è pertanto infondato e va disatteso.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano l’illegittimità dell’atto dell’amministrazione statale nella parte in cui non risulta congruamente motivato il contrasto che emerge tra l’art. 47 delle NTA del PRG ed il diniego impugnato. La tesi sostenuta è che, in presenza di una norma di piano che ammette nella zona un indice edificatorio di mc/mq 1,00 non è legittimo che l’autorità preposta alla tutela paesistica inibisca ogni forma di intervento.

La lettura del provvedimento gravato non conforta tale tesi, posto che l’opposizione palesata dalla sopraintendenza riguarda il particolare tipo di edificazione che è stato ritenuto collidente con la linea delle costruzioni e del paesaggio locale; a tenore del parere la parte privata dovrebbe orientarsi verso la modifica della modalità costruttiva e dell’inserimento del nuovo manufatto nella prospettiva esistente, e non anche verso l’impossibilità assoluta di edificare.

La censura non può pertanto essere accolta.

La quarta doglianza riguarda il preteso contrasto esistente tra l’atto impugnato e l’art. 40 del PTCP vigente. Assumono i ricorrenti che la sopraintendenza è incorsa in un equivoco nella lettura della norma che ammette nella zona NI-MA gli interventi capaci di armonizzarsi con i caratteri formali e strutturali esistenti.

Uno dei profili denunciati riguarda la capacità che l’edificazione in progetto avrebbe di ricostituire la continuità tra le costruzioni che il fondo di proprietà dei ricorrenti impedirebbe: il collegio osserva che, al di là delle norme del PTCP, i provvedimenti di vincolo preservano anche le aree verdi inframmezzate alle costruzioni, ed oltre a ciò la sopraintendenza ha motivato con gli argomenti considerati in precedenza l’incapacità del progetto di inserirsi adeguatamente nel contesto locale.

Deriva da ciò l’infondatezza del mezzo.

Con il quinto motivo si denuncia l’illegittimità del parere nella parte in cui ha ritenuto incompatibile la nuova edificazione con l’alternarsi nel territorio di aree edificate ed aree verdi: al contrario la linea prospettica di Riomaggiore sarebbe connotata dalla continuità costruttiva che verrebbe spezzata dal verde ancora esistente sul fondo di proprietà dei ricorrenti.

Il collegio non condivide innanzitutto la sottovalutazione dei passaggi motivazionali esposti dalla sopraintendenza a corredo del diniego opposto: l’argomentazione spesa dall’amministrazione statale non si limita alla notazione della necessità di preservare l’andamento di edifici ed aree verdi (caratteristica tra l’altro protetta dai vincoli esistenti), ma giustappone a tale elemento l’incongruità del progetto rispetto alle costruzioni esistenti.

In tale senso non può condividersi l’assunto secondo cui la motivazione sul punto sarebbe carente, dal che la complessiva infondatezza del motivo.

La sesta doglianza contesta l’insufficienza dell’atto sopraintendentizio inviato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241 a dar conto delle ragioni che l’amministrazione statale aveva individuato per prefigurare il diniego poi effettivamente opposto.

La narrativa che correda il motivo rimarca che le parti private sono intervenute nel procedimento allegando la relazione tecnica dell’architetto Michele Castiglione, e tale produzione sarebbe stata travisata o sottovalutata dal parere conclusivo del procedimento; questo consisterebbe allora in una riproduzione delle norme di vincolo, e come tale sarebbe incapace di dar conto delle reali ragioni che fondano il diniego opposto.

Il collegio non condivide neppure tale argomento, posto che la relazione del professionista officiato dalle parti private non ha aggiunto rilevanti argomenti a quanto era stato prefigurato nella relazione accompagnatoria del progetto: in tal senso la mera riproposizione delle ragioni poste a base di vincoli esistenti costituirebbe di per sé una valida ragione di diniego, ove le prescrizioni ministeriali o del PTCP vengano comparate con il progetto.

Ciò è in effetti avvenuto, come è stato esposto nel corso dell’esame dei precedenti motivi, sì che anche questa censura non merita favorevole considerazione.

In conclusione il ricorso non può essere accolto previa la notazione svolta nel primo motivo relativo alla perdita della preclusività del parere sopraintendentizio in conseguenza del ritardo nella sua espressione; l’amministrazione civica dovrà pertanto apprezzare l’atto dell’amministrazione statale disattendendolo se del caso, offrendo tuttavia un’adeguata motivazione per ciò.

In considerazione delle modalità di conclusione della lite le spese vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

Respinge il ricorso nei termini di cui alla motivazione e compensa le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore

Davide Ponte, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)